



## VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 046 DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>OGGETTO:</b>	<b>Approvazione schema di accordo di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per l'attività di valutazione immobiliare tecnico-estimativa per la determinazione del valore venale del campo sportivo identificato dalle p.ed. 356 e p.f. 773 in C.C. San Michele.</b>
-----------------	--

L'anno **duemilaventidue**, addì **dodici** del mese **aprile** di alle ore **18:40** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale, le, composta dai signori:

### ASSENTI

SANDRI CLELIA	Sindaco	<input type="checkbox"/>
ZIGLIO ALESSANDRO	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>
DEGASPERI MARIANO	Assessore	<input type="checkbox"/>
FILIPPI VIGILIO	Assessore	<input type="checkbox"/>
PEDRONI GABRIELLA	Assessore	<input type="checkbox"/>
RECCHIA ANDREA	Assessore	<input type="checkbox"/>

Assiste il segretario comunale signor: **dott.ssa Annamaria Quaglia** anch'essa in collegamento video.

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, la signora **Sandri Clelia**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**Oggetto: Approvazione schema di accordo di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per l'attività di valutazione immobiliare tecnico-estimativa per la determinazione del valore venale del campo sportivo identificato dalle p.ed. 356 e p.f. 773 in C.C. San Michele.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

*Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti.*

Premesse.

La società Patrimonio del Trentino Spa è proprietaria del campo sportivo identificato dalle p.ed. 356 e p.f. 773, in C.C. San Michele, che risulta concesso in comodato al Comune di San Michele all'Adige giusto contratto di data 19 maggio 2014 e di durata decennale. A sua volta l'immobile è stato oggetto di specifica convenzione tra il Comune e l'associazione U.S.D. Garibaldina, che consente l'utilizzo del predetto bene per l'esercizio della propria attività sportiva.

In vista del termine del contratto di comodato sopraccitato (18.05.2024), e degli investimenti in corso da parte dell'U.S.D. Garibaldina per elevare la struttura sportiva a centro federale, le parti hanno iniziato nel corso del 2021 a dialogare per definire le proprie esigenze e valutare le opportunità di riassetto anche giuridico dei rapporti in essere tra i soggetti coinvolti.

In particolare la società Patrimonio del Trentino Spa, con nota prot. n. 7410 dd. 06.08.2021, proponeva al Comune di San Michele all'Adige di acquisire la piena proprietà del compendio immobiliare in oggetto, al fine di soddisfare appieno le esigenze di pubblico interesse sotteso all'utilizzo del bene.

Con successiva nota in atti sub prot. n. 7989 dd. 31.08.2021, Patrimonio del Trentino Spa precisava che, qualora non si potesse addivenire alla cessione del campo sportivo, la stessa società proprietaria del bene sarebbe tenuta a richiedere, al termine del contratto di comodato, un canone annuo (locazione o simile) di Euro 140.000,00 oltre ad oneri fiscali.

Il Comune di San Michele all'Adige, al fine di valutare attentamente la sostenibilità finanziaria di un'eventuale acquisizione della struttura sportiva nel patrimonio comunale, proponeva alle parti di interpellare l'Agenzia delle Entrate per effettuare una valutazione tecnico-estimativa degli immobili in oggetto. Con nota prot. 9604 dd. 19.10.2021, Patrimonio del Trentino Spa comunicava di condividere le modalità di stima dell'immobile, fatto salvo il vaglio di congruità del prezzo e riservandosi ulteriori valutazioni in merito.

Si ricorda in particolare che:

- l'articolo 64, comma 3-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall'articolo 6, comma 1, lett. b), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che *"Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia delle entrate è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59"*.

- il Comune, in quanto amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, rientra nell'ambito dei soggetti ai quali l'Agenzia può erogare servizi di valutazione immobiliare ai sensi del sopra richiamato articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 300/1999.

Con istanza prot. n. 717 di data 21.01.2022 è stata pertanto inoltrata richiesta di disponibilità all'Agenzia delle Entrate – ufficio Provinciale del Territorio di Trento per effettuare una perizia di stima del campo sportivo di San Michele all'Adige costituito dalle p.ed. 356 e p.f. 773 C.C. San Michele, di cui la società Patrimonio del Trentino S.p.A. è proprietaria, ai fini dell'eventuale acquisizione nel patrimonio comunale.

Con nota prot. 3223 di data 06.04.2022 l'Agenzia delle Entrate si è resa disponibile all'espletamento della suddetta istanza, inviando a tal scopo la bozza di accordo di collaborazione, il quale prevede in particolare che:

- art. 3 co. 1: per l'espletamento di tale attività, il Comune riconosca all'Agenzia, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento del servizio, l'importo di Euro 3.335,20, determinato sulla base del costo standard per giorno-uomo fissato in euro 379,00.
- art. 3 co. 2: il pagamento all'Agenzia del suddetto importo sia effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla ricezione, per posta certificata, da parte del Comune della nota di addebito, versando le somme dovute mediante avviso PagoPA.
- art. 4 co. 1: l'esecuzione delle attività abbia inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia, in posta certificata, dell'Accordo di Collaborazione firmato digitalmente dal Comune, ed è conclusa entro centoventi giorni da tale data.

Tutto ciò premesso.

Vista la proposta di deliberazione in atti.

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 03.05.2018 n. 2.
- la L.P. 9.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009, n. 42)";
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 5 di data 5 febbraio 2019.

Visto lo Statuto Comunale.

Acquisiti i seguenti pareri:

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Firmato digitalmente: il Segretario comunale – Annamaria Quaglia"

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa.

Firmato digitalmente: la Responsabile del servizio Finanziario – Dania Pancher."

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma di legge.

## **DELIBERA**

1. Di avvalersi, per le motivazioni indicate in premessa, della collaborazione dell'Agenzia delle Entrate di Trento per il servizio di valutazione immobiliare tecnico-estimativa per la determinazione del valore venale del campo sportivo identificato dalle p.ed. 356 e p.f. 773 in C.C. San Michele.
2. Di approvare lo schema di collaborazione per l'attività di valutazione immobiliare di cui al punto precedente, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (allegato sub 1).
3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'accordo di cui al precedente punto 2.
4. Di impegnare la spesa di Euro 3.335,20 derivante dalla sottoscrizione del predetto accordo alla missione 01, programma 06, titolo II, macroaggregato 02 (capitolo 01062001 – P.Fin. 2.02.03.05.0000) del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022, che presenta adeguata disponibilità di fondi.
5. Di dare atto che la spesa di cui al punto precedente viene imputata all'esercizio 2022, secondo quanto previsto dal principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs.118/2011, quando ne è

prevista l'esigibilità ed il conseguente pagamento.

6. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio.
7. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
8. Di comunicare, contestualmente all'affissione all'albo, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell'art. 183, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
9. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2;
  - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (\*)
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (\*)(\*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la deliberazione in oggetto;

Ravvisata l'urgenza di dar corso ai successivi adempimenti previsti dalla legge;

Visto l'art. 183, co. 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

#### **DELIBERA**

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**Deliberazione Consiglio comunale nr. 046 dd. 12.04.2022**

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
Avv. Clelia Sandri  
(firma digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Annamaria Quaglia  
(firma digitale)

---

### **Relazione di Pubblicazione**

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi, a partire dal **15.04.2022**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Annamaria Quaglia  
(firma digitale)

---

### **Certificato di esecutività**

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato.